STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA PARCHI CULTURALI ( AIParC)

TITOLO I

**Art. 1** -COSTITUZIONE

È costituita l’ASSOCIAZIONE ITALIANA PARCHI CULTURALI , acronimo A.I.Par.C.

L’associazione è retta dalle norme del presente Statuto, formulato ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile.

**Art. 2** – SEDE

La sua sede legale è in Reggio Calabria, presso l’abitazione del Presidente Nazionale, sita in viale Pio XI, trav. Giuffrè, n. 2. L'indirizzo potrà variare e trasferirsi presso quello indicato dalla Presidente Nazionale, su delibera del Comitato di Presidenza Nazionale, senza che ciò costituisca modifica del presente Statuto

In ogni comune d’Italia può essere costituito un Centro Territoriale A.I.Par.C, affiliato all’Associazione Nazionale, quando vi siano almeno 10 Soci, residenti o domiciliati nello stesso Comune o in Comuni limitrofi, ove non sia già presente un Centro Territoriale. Il domicilio o la residenza devono essere provati mediante la documentazione di rito.

*I soci residenti o domiciliati in Comuni ove non sia costituito un Centro Territoriale* sono temporaneamente iscritti nel Centro geograficamente più vicino, ove possono optare di rimanere anche dopo la costituzione di un CENTRO nel Comune di residenza.

I Centri Territoriali hanno assetto statutario e regolamentare conforme a quello dell’Associazione Nazionale AIParC e hanno piena autonomia economica, amministrativa e gestionale.

TITOLO II

**Art.3** - SCOPI E FINALITÀ.

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA PARCHI CULTURALI (A.I.Par.C.) è un’associazione socio - culturale senza scopi di lucro, apartitica, che persegue i suoi scopi senza distinzione di etnia, lingua, religione e opinioni politiche.

L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale, morale, relazionale, economico, artistico, turistico, politico, tecnologico, scientifico del Territorio, attraverso la creazione di Parchi, finalizzati alla realizzazione, alla pratica, alla valorizzazione, alla diffusione di iniziative e servizi relativi a Personalità, Siti, Opere, Eventi della storia, dell’Archeologia, della cultura*, delle scienze, delle arti, dello spettacolo, del turismo, dell’informazione, della comunicazione, della relazione, della legalità, dell’istruzione, ecc. su tutto il territorio nazionale,* in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.

L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari può intraprendere iniziative benefiche e di volontariato, a tal fine può costituire reti, sinergie, collaborazioni con enti, istituzioni, altre associazioni, altri soggetti. Può svolgere attività informativa, scientifica, culturale, artistica, anche attraverso social, uso di internet e mail, posta elettronica,pec, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione si può avvalere della collaborazione di artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all’Associazione.

TITOLO III

**Art.4** Il COMITATO SCIENTIFICO

É l’organo consultivo dell’Associazione, è costituito da:

-Presidente

-V. Presidente

-Segretario

-Direttori dei Dipartimenti

-Responsabili delle Aree

è articolato in Dipartimenti: Archeologia, Arte e Patrimonio Materiale e Immateriale, Comunicazione, Cultura, Educazione, Igiene Mentale, Informazione, Legalità e Giustizia, Organizzazione, Scienze, Storia ed eventuali altri ambiti, considerati utili , dal CDN e dal CSN, al perseguimento degli scopi AIParC.

I Dipartimenti sono suddivisi in aree. e hanno compiti di studio, ricerca, analisi, verifica, valutazione, proposta. Hanno anche facoltà di confronto e interazione trasversale.

Il Comitato scientifico, oltre alla funzione consultiva, ha compiti di progettazione, attuazione di Progetti, e di supporto, valutazione, approvazione e verifica dei Parchi Culturali, proposti dai Centri Territoriali

**Art.5** - ARTICOLAZIONE E COMPITI

I componenti del Comitato Scientifico vengono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale sulla base di specifiche competenze e titoli.

**Art. 6** – I PARCHI

Costituiscono lo strumento operativo per la realizzazione degli scopi dell’Associazione. Possono essere istituiti, in tutto il Territorio italiano, Parchi artistici, culturali, scientifici, storici, ambientali, archeologici, gastronomici, musicali, teatrali, antropologici, comunicativo – relazionali, sportivi, formativi, ecc. dedicati a personlità, siti, eventi, opere.

a)I Parchi sono spazi virtuali, “contenitori” di progetti di studio, ricerca, approfondimento, interventi relativi al personaggio, al sito, all’evento, all’opera a cui è intitolato il parco.

b)I Parchi sono lo strumento operativo, attraverso cui l’A.I.Par.C. promuove e organizza, senza alcuna finalità lucrativa, iniziative sociali, storiche, scientifiche, culturali, artistiche, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione e promuove ed organizza convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi, attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione.

c)Vanno deliberati dai Consigli Direttivi Territoriali, su proposta delle Commissioni Locali. La richiesta di approvazione va inoltrata dal Consiglio Direttivo Territoriale al Consiglio Nazionale.

d) L’approvazione dei Parchi è subordinata alla valutazione del Comitato Scientifico Nazionale che verifica il rispetto dei principi statutari e della coerenza con i criteri scientifico – culturali delineati dall’Associazione.

TITOLO IV

**Art. 7-** ATTIVITÀ e NATURA DELL’ ENTE

L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci.

L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

**Art.8 -** )L’anno sociale inizia il 1°gennaio e si conclude il 31 dicembre

TITOLO V

**Art.9 - SOCI**

Si distinguono in: Soci Onorari, , Soci Fondatori, Soci Sostenitori, Soci Ordinari

SOCI ONORARI: Sono quelle persone che si siano particolarmente distinte per spiccate benemerenze nei confronti dell’AIParC.. La relativa deliberazione dovrà essere adottata - su proposta del Presidente dell’Associazione - con l'unanimità dei voti da parte dei membri del Consiglio Direttivo in carica e deve essere ratificata dall’Assemblea.

SOCI FONDATORI Sono tutti coloro che abbiano contribuito finanziariamente e fattivamente alla fondazione dell'Associazione.

SOCI SOSTENITORI Sono tutti i Soci che facciano espressamente richiesta di essere inseriti nell’elenco nazionale dei soci, obbligandosi al pagamento di una maggiorazione della quota prevista per i Soci Ordinari. Possono essere soci sostenitori anche soggetti che offrano all’Associazione beni mobili, immobili, valori o altro.

SOCI ORDINARI Sono coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, ne facciano espressamente richiesta e vengano ammessi secondo le modalità di cui al presente Statuto.

Possono essere Soci dell’AIParC uomini e donne, anche di nazionalità non italiana, che abbiano raggiunto la maggiore età, siano residenti o domiciliati nel territorio italiano, siano in possesso di titolo di studio di scuola media superiore e/o universitario e abbiano cultura, capacità o idoneità che consentano lo svolgimento delle attività indicate nei commi precedenti; tale idoneità può essere desunta da concrete attività, dimostrate attraverso idonea documentazione, svolte nella vita sociale, culturale, scientifica, associativa o di volontariato, tanto da potersi dedurre la disponibilità e l’attitudine al raggiungimento dei fini dell’Associazione, di cui all’art.3.

I soci dei Centri territoriali, sulla base di specifiche competenze, sono raggruppati in commissioni che riflettono la denominazione e le caratteristiche scientifico - culturali e operative dei Dipartimenti Scientifici Nazionali.

**Art.10** - AMMISSIONE, OBBLIGHI, DIMISSIONI, DESTITUZIONE, ESPULSIONE,

a)L’ammissione a Socio dell’Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta avanzata per iscritto da un Socio effettivo, che se ne dichiara garante, dopo attento riscontro del possesso dei requisiti di cui all’art. 6; la delibera viene annotata sui libri sociali e precisamente sul Registro dei verbali e nel Registro dei Soci. Dalla data di tale delibera decorre l’anzianità del Socio.

b)Ogni Socio è tenuto a versare annualmente all’Associazione, entro il 31 dicembre, una quota, nella misura deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo; oltre tale termine il Socio che versi la quota entro il 31 gennaio è tenuto a versare i diritti di mora.

c)Nel caso in cui il socio non sani la morosità entro il 31 gennaio e versi la quota oltre tale data ed entro il 31 marzo, perde il diritto all’elettorato attivo e passivo;

d)viene considerato dimissionario il socio che non versi la quota oltre il 31 marzo, con conseguente delibera di decadenza da parte del Consiglio direttivo, nazionale se appartenente all’organico nazionale, del Consiglio Direttivo Territoriale nel caso sia socio di una sezione territoriale.

e)Il Socio che ricopre una carica amministrativa ( Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario o Consigliere) ove dimostri negligenza e non ottemperi ai suoi obblighi istituzionali è considerato dimissionario e/o può essere sospeso dalla mansione rivestita su delibera del Consiglio Direttivo.

f)Il socio che evidenzi comportamenti ed interessi in contrasto con le finalità dell’Associazione può essere espulso su proposta del Consiglio Direttivo e delibera del Collegio dei Probiviri..

g) La ratifica del provvedimento di destituzione è definitiva.

h) Avverso il provvedimento di espulsione, proposto dal Consiglio Nazionale, il socio può ricorrere,in prima istanza al Collegio dei Probiviri e avverso il provvedimento dei Probiviri all’Assemblea Nazionale dei soci.

i)Il Socio ha diritto a presentare per iscritto al Consiglio Direttivo del Centro di appartenenza le proprie dimissioni dall’Associazione; le dimissioni vanno presentate entro il 31 dicembre dell’anno sociale in corso. Trascorso tale termine il socio dimissionario è tenuto al versamento della quota relativa all’anno sociale in corso.

l)E’ automaticamente considerato dimissionario il Socio onorario che, per due anni consecutivi, non abbia partecipato ad alcuna attività associativa.

m)La quota o il contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, sono intrasmissibili, non rivalutabili e irripetibili .

TITOLO VI

**Art.11** - ORGANI NAZIONALI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

a) Il Presidente

b) Il Consiglio Direttivo

d) L’Assemblea dei soci

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti

f) Il Collegio dei Probiviri

g)Il Comitato Scientifico

**Arti 12** - Il PRESIDENTE NAZIONALE

a)Rappresenta l’Associazione, ne ha la firma sociale, è di diritto Presidente del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente cui può conferire delega di firma.

b) coordina il lavoro dell’associazione e ne promuove gli incontri per trattare e discutere problemi e tematiche di interesse comune;

c) presiede l’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, per l’approvazione del bilancio e per ogni adempimento previsto dal presente statuto. In caso di assenza o impedimento può delegare un altro componente del Consiglio Direttivo;

d) Per la candidatura alla carica di Presidente il Socio oltre a possedere i requisiti richiesti dall’art. 9 deve avere maturato almeno tre anni di anzianità e deve avere ricoperto ruoli significativi all’interno dell’associazione;

e)Il Presidente ha facoltà di nominare un Segretario esecutivo che non ha voto deliberativo.

f)Il Consiglio Direttivo può designare come presidente onorario dell’Associazione una personalità che abbia evidenziato speciali qualità valoriali, umane e culturali e/o che abbia contribuito alla crescita dell’Associazione. La nomina deve essere ratificata dall’assemblea nazionale dei soci.

g)Il presidente nazionale può nominare un segretario esecutivo che non ha diritto al voto. La stessa prerogativa, per analogia, può essere adottata dai presidenti territoriali

**Art. 13** - Il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo è composto da:

-Presidente

-Vice Presidente

-Tesoriere

-Segretario

-5 Consiglieri

Il Consiglio Direttivo:

a)è l’organo esecutivo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti nella stessa carica per più mandati consecutivi,di cui all’Art.;27

b)viene convocato dal Presidente almeno tre volte l’anno e tutte le volte che ne ravvisi la necessità o che almeno 1/3 dei componenti ne chieda la convocazione ed è valido quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti;

c)Il Consiglio delibera a maggioranza, in caso di ex equo prevale il voto del Presidente.

d)I componenti del Consiglio Direttivo oltre il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, devono avere svolto significativi incarichi nell’Associazione, avere o avere avuto una valida qualifica professionale, oppure avere o avere avuto l’iscrizione ad un Albo professionale ed essere Soci da almeno tre anni; i requisiti, compresa l’anzianità, devono essere posseduti al momento della presentazione della candidatura e i titoli indicati nel Curriculum devono essere documentati.

e)Si avvale della consulenza del Comitato Scientifico, in relazione alle decisioni da assumere in ordine alla progettazione di attività. .

f)dirige, coordina e disciplina l’attività dell’Associazione,

g) Delibera le linee programmatiche e progettuali sulla base delle indicazioni del Comitato scientifico,

h)Controlla i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea,

i)Designa i Coordinatori Regionali AIParC

l)Decide, in prima istanza, con l’apporto dei rappresentanti dei Consigli Direttivi Territoriali interessati, i provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti del Direttivo, dei Soci Territoriali e dei componenti del Collegio dei Revisori;

m)Nomina i componenti del Comitato Scientifico e delle Commissioni,

n)nomina i Rappresentanti in seno alle Consulte e ad altri organismi;

**Art. 14** – SOSTITUZIONI

Nel caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente può farsi sostituire dal Vice Presidente Nazionale, previa delega alla firma degli atti.

Nel caso di dimissioni o impedimento permanente:

a)Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente il quale svolge, per tutto il periodo della sostituzione, tutte le funzioni e i compiti del Presidente

b) In caso di dimissioni o impedimento permanente del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere o dei consiglieri, lo stesso viene sostituito ad interim dal presidente o da un membro del consiglio direttivo.

c)Nel caso di dimissioni di più della metà dei componenti il Consiglio si procede a nuove elezioni per tutte le cariche associative.

d)All’interno del Consiglio nessun componente può rivestire più di una carica ad interim.

e)n caso di dimissioni o impedimento permanente di un componente, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, i restanti membri procedono fino allo scadere del mandato. Nel caso di dimissioni di più componenti, gli stessi vengono sostituiti mediante apposite elezioni.

f)Nel caso di sospensione, destituzione o espulsione di uno dei componenti il Consiglio direttivo, la delega ad interim viene assunta dal presidente o da un altro componente del Consiglio.

**ART. 15 -**CONVOCAZIONE E AUTO- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

La partecipazione alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio deve essere personale; Il Presidente in caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente ed in caso di impedimento, debitamente motivato, di quest’ ultimo, da altro componente del Consiglio.

Ai fini dell’assunzione di una delibera urgente, il Presidente Nazionale può acquisire il voto dei componenti del Consiglio via e mail o PEC, con ratifica alla prima riunione utile.

La richiesta di auto-convocazione straordinaria del Consiglio, firmata da almeno 1/3 dei componenti, deve essere inviata al Presidente e deve contenere l'ordine del giorno e il motivo della convocazione; il Presidente entro 10 giorni dalla richiesta, deve fissare la data della riunione.

**ART.16** -L’ASSEMBLEA NAZIONALE

a)L’Assemblea è costituita da:

-Consiglio Direttivo

-Delegati Nazionali e Territoriali ( 1 ogni 10 soci)

-Rappresentanti di diritto dei Centri Territoriali (Presidenti e Coordinatori Territoriali)

-Rappresentanti Comitato Scientifico Nazionale

b)Convocazione e Validità dell’Assemblea:

Valgono in tema di convocazione, validità dell’Assemblea, partecipazione e votazione, le prescrizioni dell’art.27 relative all’elezione delle cariche.

c)L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata per:

-l’elezione del Presidente,

-l’elezione degli altri componenti del Consiglio Direttivo,

-l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti,

-L’elezione del Collegio dei Probiviri,

 -l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’Associazione,

d)L’assemblea Straordinaria dei Soci viene convocata per:

 -le modifiche statutarie,

-per decidere, in ultima istanza, sui provvedimenti disciplinari, come da successivo art.28,

-per lo scioglimento dell’Associazione.

e)Nel computo degli aventi diritto a partecipare all’assemblea si deve tener conto del numero dei Soci effettivamente paganti, alla data del 31 gennaio dell’anno in corso; nell’ipotesi di mancato versamento delle quote sociali entro il 31 gennaio non può esprimere il proprio consenso in relazione alle deliberazioni all’OdG e perde il diritto all’elettorato attivo e passivo.

f)L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, e/o quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da un numero di Soci non inferiore ad un quarto degli iscritti.

g)La convocazione è indetta dal Presidente con avviso scritto, da inviarsi ai Componenti di diritto presso le loro residenze o via e-mail o con PEC;

h)L’avviso deve essere inviato almeno 30 giorni prima della data fissata per l’ Assemblea; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 15 giorni.

i)L’avviso deve contenere, oltre l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’Assemblea.

i)L’Assemblea si considera regolarmente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno metà delle aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea delibera: in prima convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti; in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei votanti.

m)Per modificare lo statuto occorrono: in prima convocazione la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, in seconda convocazione la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti .

n)La partecipazione dei Componenti di diritto può aver luogo anche mediante delega scritta ad altro Socio in regola con il pagamento della quota associativa entro il 30 gennaio - il quale non può avere più di una delega;

o) in caso di impedimento dei Soci, partecipano alle votazioni i Soci supplenti.

p)Partecipano all’Assemblea nazionale anche i soci fondatori e i rappresentanti del Comitato Scientifico ( Presidente e Direttori dei Dipartimenti)

**Art. 17** - Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti i è l’organo di controllo contabile dell’Associazione; verifica la regolarità formale della contabilità e della relativa documentazione e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e al rendiconto consuntivo.

Verifica la regolarità formale dei Bilanci Territoriali

E’ composto da tre Soci eletti dall’Assemblea, dura in carica tre anni e la funzione è incompatibile con altre cariche sociali; i suoi componenti possono essere rieletti nella stessa carica allo scadere di un triennio successivo alla cessazione del loro mandato.

I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale devono essere Soci da almeno 4 anni ed essere in possesso di titolo di studio o competenze e capacità idonee alla funzione.

**Art.18** - Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l’organo di disciplina dell’Associazione che deve garantire il rispetto delle norme statutarie ed effettuare l’interpretazione dello Statuto e del Regolamento; interviene, con poteri decisori, nelle situazioni di conflitto e decide entro 30 giorni, sulle sanzioni in materia di ammonizione, sospensione, espulsione, mancata ammissione.

Il Collegio è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea, dura in carica tre anni e la funzione è incompatibile con altre cariche sociali; i suoi componenti possono essere riconfermati o rieletti nella stessa carica per più mandati consecutivi.

I Componenti del Collegio dei Probiviri devono essere Soci da almeno 4 anni ed essere in possesso di laurea, possibilmente afferente alla funzione, nonché avere una consolidata esperienza associativa per significativi incarichi svolti in Associazione.

Non possono candidarsi alla carica di Probiviro i Presidenti in carica e i futuri componenti del Consiglio direttivo.

I componenti del Collegio dei Probiviri non possono candidarsia qualunque altra carica per i tre anni successivi alla cessazione del loro mandato.

**Art. 19 -**ORGANI LOCALI

Sono organi Locali:

a) Il Coordinatore Regionale

b)Il Presidente

c) Il Consiglio Direttivo Territoriale

d) L’Assemblea

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti

**Art. 20** -SOCI E COMMISSIONI TERRITORIALI

I Soci, sulla base di specifiche competenze sono raggruppati in commissioni.

Le Commissioni riflettono le funzioni culturali e organizzative dei dipartimenti nazionali. Le commissioni Legislazione e Organizzazione hanno peculiarità e compiti specifici.

I componenti delle Commissioni Territoriali sono nominati dai rispettivi Consigli Direttivi

Le Commissioni sono coordinate da un responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo Territoriale, sulla base di precise competenze e requisiti.

Le Commissioni Territoriali hanno funzione di consulenza edi gestione organizzativo –operativa con compiti di studio, ricerca, analisi, proposta, progettazione dei Parchi da sottoporre all’approvazione del Comitato Scientifico Nazionale, previa delibera dei rispettivi Consigli Territoriali.

I Componenti e i Responsabili dei Dipartimenti e delle Commissioni territoriali possono essere anche esterni all’Associazione.

Le Commissioni hanno facoltà di confrontarsi e interagire trasversalmente.

**Art. 21** - IL COORDINATORE REGIONALE Viene nominato, dal Consiglio nazionale,tra i soci che rivestono significative cariche territoriali. Coordina e cura le attività dei Centri Territoriali facenti parte della Regione di appartenenza; si occupa del proselitismo regionale. .Su parere del Consiglio nazionale può essere confermato per il triennio successivo.

**Art. 22 -** IL PRESIDENTE TERRITORIALE

Il Presidente rappresenta il Centro, ne ha la firma sociale, è di diritto Presidente del Consiglio e dell’Assemblea Territoriale; in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, cui può conferire delega di firma.

Partecipa con pieni poteri all’Assemblea Nazionale.

Per la candidatura alla carica di Presidente oltre a possedere i requisiti previsti dallo Statuto, deve avere svolto significativi incarichi in un Centro Territoriale.

Il suo mandato dura tre anni e può essere confermato per altri mandati consecutivi.

Il Presidente del Centro Territoriale ha facoltà di nominare un Segretario Esecutivo che non ha voto deliberativo.

Il Consiglio Direttivo territoriale può nominare come presidente onorario una personalità che abbia evidenziato speciali qualità valoriali, umane e culturali. La nomina deve essere ratificata dall’assemblea nazionale dei soci.

**Art. 23 -** IL CONSIGLIO DIRETTIVO TERRITORIALE ( CDT)

costituisce l’organo esecutivo del Centro Territoriale, è eletto dall’Assemblea Territoriale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti nella stessa carica per più mandati consecutivi; è composto dal Presidente , dal Vice Presidente , dal Segretario , dal Tesoriere e dall’immediato Past Presidente, da Soci consiglieri eletti dall’Assemblea Territoriale. Il numero dei consiglieri va da un minimo di tre, fino ad un massimo di 6, in rapporto al numero dei soci iscritti.

Nel caso in cui il rinnovo del Consiglio Direttivo Territoriale non coincida con il rinnovo delle cariche nazionali, il mandato si prolunga o si riduce, una sola volta, per consentire l’allineamento di entrambi i mandati.

Il Consiglio Direttivo Territoriale nomina i responsabili delle commissioni territoriali sulla base dei titoli e delle competenze previste dalla funzione

**Art. 24** - I componenti del Consiglio Direttivo Territoriale devono avere svolto significative

attività nell’Associazione, avere o avere avuto una valida qualifica professionale, oppure avere o avere avuto l’iscrizione ad un Albo professionale o essere in possesso di titolo di studio di scuola media superiore e/o di Laurea ed essere Soci da almeno quattro anni.

**Art. 25** -Il Consiglio Direttivo Territoriale ( Compiti)

a)redige, le linee progettuali territoriali, sulla base delle indicazioni nazionali

b) dirige e coordina l’attività del CentroTerritoriale in relazione agli scopi statutari e alle linee progettuali nazionali;

c) redige il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo del Centro Territoriale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

c) delibera sull’ammissione dei Soci Territoriali

d) delibera sulla convocazione dell’Assemblea Territoriale;

e) nomina i Responsabili e i Componenti delle Commissioni Territoriali sulla base delle indicazioni nazionali;

f) designa i rappresentanti del Centro presso gli altri Enti o Organizzazioni nell’ambito locale, motivandone la designazione

Il Consiglio Direttivo Territoriale si riunisce almeno tre volte l’anno o quando il

PresidenteTerritoriale lo ritenga opportuno.

La convocazione è fatta dal Presidente Territoriale con avviso scritto, da inviarsi ai

Componenti presso le loro residenze o via e-mail o con PEC; l’avviso di convocazione deve essere inviato almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di urgenza il termine può essere ridotto da dieci a 7 giorni.

L’avviso stesso deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione; questa è valida in prima convocazione quando vi partecipano due terzi dei componenti,in seconda convocazione quando vi partecipa la metà più uno. I componenti, a maggioranza, determinano in apertura di riunione il sistema di voto da seguirsi per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione abbia luogo a scrutinio segreto nel qual caso la delibera messa al voto si intende respinta.

**.Art. 26** - L’ASSEMBLEA TERRITORIALE

è costituita da tutti i Soci regolarmente iscritti al Centro Territoriale.

L’Assemblea Territoriale è convocata almeno una volta all’anno e quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo Territoriale o da un numero di Soci non inferiore ad un quarto degli iscritti.

La convocazione è fatta dal Presidente Territoriale con avviso scritto, da inviarsi ai Soci presso le loro residenze per lettera o via e-mail o con PEC.

L’avviso deve essere inviato almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 8 giorni.

L’avviso deve contenere, oltre l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’Assemblea.

Valgono in tema di validità dell’Assemblea, partecipazione e votazione, le disposizioni relative all’assemblea nazionale, Art. 12 lettera b.

**Art. 27 -** L’Assemblea Territoriale viene convocata per:

a) l’elezione del Presidente Territoriale e degli altri Componenti il Consiglio Direttivo Territoriale, nonché dei Consiglieri in numero di almeno 3, ove possibile in rapporto al numero dei soci;

b) l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale;

c) l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

d) l’approvazione della relazione sul programma del Consiglio Direttivo Territoriale;

e) l’adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano demandate dagli organi dirigenti dell’Associazione;

f) la determinazione delle quote sociali e di rimborso spese per partecipazione a convegni e congressi;

g) la ratifica di provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo Territoriale con carattere di urgenza

h)l’elezione dei delegati alle Assemblee e ai Congressi Nazionali

**Art. 28** - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TERRITORIALE

È l’organo di controllo contabile del Centro Territoriale; verifica la regolarità formale della contabilità e della relativa documentazione e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e al rendiconto consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea Territoriale , dura in carica tre anni e la funzione è incompatibile con altre cariche sociali; i suoi componenti possono essere rieletti nella stessa carica per due o più mandati consecutivi.

**TITOLO VII**

**Art. 29** - PATRIMONIO AMMINISTRAZIONE BILANCI

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dalle quote sociali: esse sono fissate, per i Centri dall’Assemblea Territoriale;

dall’Assemblea Nazionale per la quota che i centri territoriali dovranno corrispondere all’Associazione Nazionale. Il 30% dell’intera quota ricevuta dai Centri Territoriali verrà distribuito ai Centri Territoriali per la gestione di Progetti Parco di particolare pregio.

b) dai beni mobili, immobili, valori e da quanto può essere acquisito per donazione o altro titolo;

c) da eventuali avanzi di gestione e dalle somme accantonate.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 30** - L’amministrazione patrimoniale dell’Associazione è affidata al Consiglio Direttivo Nazionale, sotto il controllo dell’ Assemblea che si avvale dell’opera del Collegio dei Revisori dei Conti.

La consistenza patrimoniale dei Centri Territoriali è affidata ed amministrata dai rispettivi Consigli Direttivi, sotto il controllo delle Assemblee che si avvalgono dell’opera dei rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti.

L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L’esercizio finanziario coincide con l’anno sociale.

Tutti i Consigli Direttivi uscenti consegnano la documentazione contabile, ai nuovi Consigli entro 30 giorni dall’insediamento degli stessi.

Il rendiconto consuntivo( anno precedente), redatto dai Consigli Direttivi a livello nazionale e Territoriale, è sottoposto all’approvazione delle rispettive Assemblee entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello a cui si riferisce.

Il bilancio preventivo per ogni esercizio (1° gennaio – 31 dicembre dell’anno successivo) redatto dai Consigli Direttivi a livello Nazionale e Territoriale , è sottoposto all’approvazione delle rispettive Assemblee entro il 31dicembre dell’anno in corso.

**Art. 31** -Ciascun Centro Territoriale darà comunicazione dei propri bilanci, per il relativo controllo, al Tesoriere nazionale che ne informerà il proprio Consiglio Direttivo.Il bilancio nazionale deve essere reso pubblico ogni anno a cura del Tesoriere nazionale mediante comunicazione integrale a ciascun Centro Territoriale almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea nazionale, dalla quale il bilancio deve essere approvato.

**TITOLO VIII**

**Art. 32** -ELEZIONI

a)Tutti i soci, in regola con il versamento della quota sociale, che abbiano maturato almeno tre anni di anzianità e siano in possesso dei requisiti ( art.9 ), possono candidarsi a qualunque carica.

b)chi ha ricoperto una carica elettiva, scaduto il mandato, può ricandidarsi alla stessa carica.

c)Le candidature a qualunque carica devono essere convalidate dalla Commissione Legislazione che si esprime sulla loro regolarità; i requisiti e i titoli indicati nel curriculum, debitamente documentate, devono essere posseduti al momento della presentazione delle candidature.

d)Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto, anche in seconda convocazione è richiesta la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

e)In caso di mancanza di candidature, ove fosse disponibile, viene confermato l’organismo in carica.

f)L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai votanti; viene eletto chi ha ottenuto il maggiore numero di voti, in caso di ex equo prevale chi ha maggiore anzianità.

g)Per tutte le altre deliberazioni l’Assemblea sceglie il metodo di votazione.

h)In casi eccezionali, ove fosse impossibile organizzare assemblea, congressi o altre riunioni in presenza, è possibile realizzare telematicamente le riunioni e la partecipazione dei soci alle operazioni previste dai vari consessi.

i)Per l’elezione delle cariche, il consiglio direttivo nomina una commissione elettorale presieduta dal Responsabile della commissione Legislazione o da un socio che abbia i requisiti (Laurea in giurisprudenza o affine) e composta da un segretario e da 2 scrutatori, scelti dal Consiglio Direttivo tra i soci che ne abbiano i requisiti ( regolarità del versamento della quota sociale) e ne facciano richiesta.

l) I ricorsi avverso i risultati elettorali vanno presentati al Collegio dei Probiviri, entro 15 giorni dalla pubblicazione.

**TITOLO IX**

**Art. 33** -SANZIONI

1)La decadenza di cui all’art.8 comma d) è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all’interessato e registrata nei Libri sociali.

2)La destituzione di cui all’art.8 comma f) è deliberata dal Consiglio Direttivo , comunicata all’interessato e registrata nei Libri sociali.

3) Soci che abbiano mostrato condotta contraria agli ideali e alle finalità dell’Associazione o che abbiano violato le norme del presente Statuto o del Regolamento, sono sottoposti ai seguenti provvedimenti disciplinari:

a) ammonizione

b) sospensione

c) espulsione.

I provvedimenti disciplinari a) e b) hanno durata temporanea e vanno assunti nei confronti dei componenti dei Consigli Direttivi e dei Soci Territoriali, vengono presi in prima istanza dal Consiglio Direttivo Nazionale con la partecipazione di tre rappresentanti del Consiglio Direttivo Territoriale a cui appartiene il socio oggetto di provvedimento disciplinare. Avverso il provvedimento assunto dal Consiglio Nazionale il socio può fare ricorso al Collegio dei Probiviri, avverso il provvedimento dei Probiviri all’Assemblea Nazionale.

Nel caso il provvedimento è da prendere nei confronti di un componente del Consiglio Nazionale decide il Collegio dei Probiviri in prima istanza. Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri l’interessato può ricorrere all’Assemblea Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale in prima istanza e l’Assemblea Nazionale in ultima istanzadecidononel caso il provvedimento di sanzione riguardi un componente del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Nazionale, Il Collegio dei Probiviri e l’Assemblea, per quanto di loro competenza, decideranno secondo diritto, applicando quanto stabilito nello Statuto e nel Regolamento.

**Art. 34** - SCIOGLIMENTO

L’Associazione è sciolta dal Consiglio Direttivo allorché vengano meno i presupposti richiesti dal presente Statuto.

In qualunque caso di paralisi dell’attività, dovuta a qualunque causa, ivi comprese la carenza, l’assenza o le dimissioni di più componenti, i probiviri nominano un Commissario; il Commissario ha pieni poteri, amministra temporaneamente la Sezione e conclude tutte le procedure volte al rinnovo delle cariche sociali - sussistendone i requisiti - entro sei mesi dalla sua nomina. Il commissario traghetta la sezione all’insediamento del nuovo esecutivo.

.